REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A04

Adottato con delibera di C.I. n. 41 del 09/11/2017

Comuni di Avellino (capofila), Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo

***

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

1. In riferimento all'art. 7 della Convenzione ex art. 30 – D. Lgs. 267/00, il Coordinamento Istituzionale (di seguito C.I.) è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale A04 (di seguito ATS).
2. Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del C.I. per la definizione del Piano Sociale di Zona ai sensi della Legge Regionale n.11/2007.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. Il C.I. ha sede presso il Palazzo di Città del Comune di Avellino, Comune Capofila dell'Ambito, o altra sede individuata dal C.I. stesso.
2. Le riunioni del C. I. possono tenersi presso uno dei 16 Comuni dell'ATS.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Fanno parte del C.I. i Sindaci (o loro delegati) dei n. 16 Comuni dell'ATS, il Presidente della Provincia di Avellino (o suo delegato) e, in materia di integrazione socio-sanitaria, il Direttore Generale della ASL AV (o suo delegato). La delega è conferita con atto scritto per singola riunione e/o a tempo indeterminato fino a revoca o decadenza o cessazione dalla carica del delegato o del delegante.
2. I componenti delegati al C.I. e del C.D. decadono dalla carica in caso di revoca della delega o per scioglimento dei rispettivi Consigli.
3. La composizione del C.I. e del C.D. è rinnovata all'inizio di ogni mandato amministrativo dei comuni associati, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli interessati dalle elezioni.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 3 della L.R. 11/2007, così come novellato dalla L.R. 15/2012, al C.I. compete in particolare:

a) la funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito;

b) l'adozione del presente regolamento;

c) la definizione, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, degli indirizzi per l'adozione degli atti necessari alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

d) l'eventuale proposta, ai comuni associati nell'ATS, dell'individuazione dì altra forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona, ai sensi del testo unico degli enti locali;

e) l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Consiglio Direttivo;

f) la nomina e la revoca del Coordinatore;

g) l'istituzione dell'Ufficio di Piano dell'ATS e l'adozione del suo regolamento;

h) la verifica sulla corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del Piano Sociale di Zona;

i) l'approvazione, con atto deliberativo, della programmazione contenuta nel Piano Sociale di Zona e, congiuntamente, del relativo bilancio;

j) la verifica che la gestione associata sovracomunale determini un unico centro di costo e di responsabilità relativo alla gestione del Fondo Unico d'Ambito per l'implementazione del Piano Sociale di Zona;

k) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

l) la promozione dell'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;

m) l'individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, di futuri obiettivi da recepire nel Piano Sociale di Zona;

n) la decisione in merito all'adesione di altri soggetti pubblici o privati alla Convenzione;

o) l'adozione di tutti gli altri atti necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona che non rientrano nella competenza dell'Ufficio di Piano, dei singoli Comuni o di altri soggetti istituzionali;

p) ogni altra attività coerente con la Convenzione.

2. Il C.I. è informato dei lavori del Consiglio Direttivo nonché di tutti gli atti adottati dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Ufficio di Piano.

3. Il C.I. è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di richiesta scritta da parte di ameno 5 Comuni, la convocazione del C.I. deve essere effettuata, entro 10 giorni, con all'o.d.g. gli argomenti richiesti.
4. I componenti del C.I. non percepiscono indennità o gettoni di presenza.

ARTICOLO 5 - PRESIDENZA, VICE-PRESIDENZA e CONSIGLIO DIRETTIVO.

Presidenza

1. Il Presidente è eletto dal C.I., su proposta del Comune capofila, a maggioranza assoluta dei presenti con la presenza di almeno 9 Comuni. Per tale elezione vale il criterio di una testa un voto.
2. Il Presidente
   a. rappresenta e convoca il C.I.;
   b. stabilisce gli argomenti da portare all'o.d.g.;
   c. coordina i lavori delle sedute;
   d. assicura il regolare svolgimento dei lavori del C.I.;
   e. modera la discussione e concede la facoltà di parlare;
   f. proclama il risultato delle votazioni;
   g. dà esecuzione alle determinazioni assunte attraverso l'Ufficio di Piano.

Vice-Presidenza

1. Il Vice-Presidente è eletto entro 60 giorni, e con le stesse modalità, dell'elezione del Presidente su proposta della maggioranza dei Comuni componenti l'ATS. Alla proposta non partecipa il rappresentante del Comune di Avellino.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Al Vice-Presidente possono essere conferite dal C.I. e dal Presidente specifiche deleghe e la rappresentanza esterna.

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (C.D.) è individuato al fine di garantire un migliore funzionamento della Convenzione ed un più fattivo coinvolgimento dei Comuni nella realizzazione dei servizi dell'ATS.
2. Il C.D. è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e ulteriori quattro componenti, individuati in seno al C.I..
3. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal C.I. con le modalità sopra indicate.
4. I quattro componenti del C.D. sono eletti in unica votazione, esprimendo ogni voto un massimo di quattro preferenze.
5. Il C.D. è composto da almeno due rappresentanti appartenenti ad ognuno dei seguenti raggruppamenti:
   a) *Cervinara, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina;*
   b) *Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Torrioni e Tufo.*

6. I componenti del C.D. sono eletti entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
7. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente e/o del Vice Presidente eo da quattro membri del C.D. almeno una volta al mese presso l'Ufficio di Piano e/o presso un locale messo a disposizione, di volta in volta, da uno degli altri comuni dell'ATS. Le convocazioni possono essere effettuate per le vie brevi e a mezzo posta elettronica.
8. Il C.D.:
    a. supporta il C.I. e il Presidente nelle attività di competenza di questi ed esprime pareri circa l'organizzazione e l'erogazione dei servizi. Ad ognuno dei componenti il C.D., eccetto il Presidente, è assegnata una delle seguenti deleghe: persone anziane, persone diversamente abili, minori, rapporti con enti terzi, progetti extra.
    b. è informato dai lavori e degli atti prodotti dell'Ufficio di Piano sui quali può svolgere attività di controllo. Ove ritenuto opportuno, inoltre, può proporre al C.I., a maggioranza assoluta dei componenti, la revoca motivata dell'incarico del Coordinatore e/o di altri componenti detto Ufficio.
9. Il C.D. esprime "decisioni" attraverso la verbalizzazione dei propri lavori, verbalizzati da uno dei componenti il C.D. stesso. Dette decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute sono valide in presenza di almeno 4 componenti su 6, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede la seduta il componente più anziano.
10. Le decisioni del C.D. non sono vincolanti ma sono finalizzate a dare impulso e indirizzare l'attività dell'ATS per promuovere una migliore organizzazione del sistema di interventi e servizi sociali nonché a favorire una ottimale erogazione dei servizi al cittadino.
11. Ove richiesto per iscritto dalla maggioranza dei componenti il C.D., le decisioni dello stesso devono essere messe all'o.d.g. del C.I. nella prima seduta utile.
12. I componenti il C.D. non percepiscono indennità o gettoni di presenza.

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONI DEL C.I.

1. Il C.I. è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti riportanti l'oggetto degli argomenti all'o.d.g..
2. L'avviso di convocazione, corredato dell'o.d.g., per le sedute ordinarie, deve pervenire ai destinatari, componenti del C.I., con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nelle sedute straordinarie d'urgenza, per l'esame di argomenti particolari, che non consentono l'osservanza dei termini stabiliti per la convocazione ordinaria, la convocazione è trasmessa almeno 24 ore prima della riunione.
4. Gli argomenti posto all'o.d.g. del C.I. e non trattati devono obbligatoriamente essere messi all'o.d.g. della prima seduta utile successiva.
5. Gli avvisi di convocazione sono inviati attraverso posta elettronica certificata.

In caso di richiesta di convocazione da parte di almeno 6 rappresentanti dei Comuni dell'ATS, il Presidente è tenuto a convocare il C.I. entro un termine non superiore a dieci giorni, inserendo nell'o.d.g. le questioni richieste, salvo che non si tratti di argomento illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze del C.I..

Il C.I. si riunisce almeno una volta ogni 60gg.

ARTICOLO 7 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'o.d.g. è stabilito dal Presidente del C.I.. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso l'o.d.g. dei lavori.
2. Le proposte di deliberazione, inserite nell'o.d.g. del C.I., saranno poste in visione, dei componenti del C.I., presso la sede dell'Ufficio di Piano 48 ore prima della loro discussione. Entro predetto termine, sono, altresì, inviate a mezzo email, a tutti i componenti del C.I. e sulle PEC dei Comuni dell'ATS.
3. Al primo punto dell'o.d.g. viene iscritta l'approvazione del verbale della seduta precedente.

ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI

1. Al fine di garantire la rappresentanza istituzionale di ciascun Comune associato, unitamente alla necessità di rappresentare l'intera popolazione residente nei Comuni associati, le sedute del C.I. sono valide (quorum costitutivo) al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
   a. la presenza di almeno 9 dei Comuni associati;
   b. i Comuni presenti devono rappresentare almeno il 40% della popolazione complessivamente residente nell'Ambito, in riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il quorum costitutivo delle riunioni può essere verificato in ogni momento e deve sempre essere verificato in luogo a ciascuna votazione.
3. Le deliberazioni del C.I. sono assunte (quorum deliberativo) secondo il criterio della maggioranza relativa, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni e, di norma, con voto palese:

   a) il voto favorevole di almeno il 40% dei Comuni presenti;

   b) i Comuni che esprimono voto favorevole devono rappresentare almeno il 40% della popolazione complessivamente rappresentata dai Comuni

presenti.

4. In caso di parità, viene riaperta la discussione sullo stesso argomento, quindi si passa ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità, l'argomento viene rinviato.
5. I quorum costitutivo e deliberativo innanzi indicati saranno utilizzati nelle deliberazioni del C.I. fino al 30 giugno 2018. A partire da tale data ed entro il 31 luglio 2018, il C.I. può approvare una nuova modalità di voto che tenga conto della numerosità dei Comuni componenti l'ATS in uno al numero di abitanti residenti.

ARTICOLO 9 - RACCOLTA, PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Gli originali delle deliberazioni assunte dal C.I., sono conservate in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale presso l'Ufficio di Piano e trasmesse in copia, entro massimo 10 gg dall'adozione, a tutti i Comuni dell'ATS.
2. Le deliberazioni del C.I. sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Avellino e diventano esecutive trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione. Le deliberazioni, con separata votazione, possono essere dichiarate immediatamente esecutive.
3. Tutte le comunicazioni ai componenti del C.I. sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla Regione, dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento proposte dal C.I. devono essere approvate all'unanimità da tutti i Comuni associati, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.